

**APPENDICE DI INTEGRAZIONE PER CONVENZIONI AUTOCARAVAN Cod. 555 e 556**

Con la presente appendice, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, si prende atto che il contratto medesimo è regolato dalle norme di seguito riportate, oltre a quelle, non derogate, previste dalle Condizioni Assicurative Scelto in vigore, e che il Contraente dichiara di conoscere, accettare ed aver ricevute:

**Condizioni Convenzioni Nazionali Corpi Veicoli Terrestri Autocaravan****A) DEFINIZIONI (valide per il Servizio Assistenza)**

• **Veicolo:** autovettura/motociclo/autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, caravan, autocarro e/o rimorchio sino a 35 q.li, autocaravan di altezza non superiore a m. 3, descritti in polizza. I veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.

**B) SEZIONE II – CORPI VEICOLI TERRESTRI****1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI A MOTORE E NATANTI****- Art 28 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - Garanzie Incendio/Furto/Kasko**

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, in Italia o all'estero, prima del 01/10/2005 o anche in data successiva da soggetto diverso dall'Intestatario al P.R.A. della polizza.

Fermo quanto previsto all'articolo citato per il caso di perdita totale, in caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento delle suddette parti di ricambio sulla base della valutazione riportata nella pubblicazione Eurotax edizione gialla del semestre in cui è avvenuto il sinistro.

Qualora il veicolo non sia più riportato in detta pubblicazione verrà preso come riferimento il valore commerciale ultimo disponibile calcolando un deprezzamento ulteriore del 5% per ogni anno successivo all'ultimo esposto.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta dall'Intestatario al P.R.A. della polizza, in Italia o all'estero, dopo il 01/10/2005

In caso di perdita totale avvenuta nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione effettuata dall'Intestatario al P.R.A. della polizza, avvenuta sia in Italia che all'Estero, l'ammontare del danno è determinato dal valore a nuovo del veicolo. In caso di perdita totale avvenuta dopo i primi sei mesi, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo ottenuto dalla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax edizione azzurra e gialla del semestre in cui è avvenuto il sinistro.

Qualora il veicolo non sia più riportato in dette pubblicazioni verrà preso come riferimento il valore commerciale ultimo disponibile calcolando un deprezzamento ulteriore del 5% per ogni anno successivo all'ultimo esposto.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento delle suddette parti di ricambio secondo la seguente tabella, prescindendo dal loro stato di usura:

TABELLA DEPREZZAMENTO PREDEFINITO			
ETA' VEICOLO	DEPREZZAMENTO APPLICATO	ETA' VEICOLO	DEPREZZAMENTO APPLICATO
fino a 12 mesi	0%	fino a 5 anni	25%
fino a 2 anni	10%	fino a 6 anni	30%
fino a 3 anni	15%	fino a 7 anni	35%
fino a 4 anni	20%	fino a 8 anni	40%

Limitatamente alle garanzie Incendio e Furto dopo il 8° anno e fino al 15° anno di età, sulle parti danneggiate o sottratte verrà applicata una ulteriore percentuale di deprezzamento del 5% per ogni anno eccedente il 8°.

**- Art 39 – ESTENSIONE TERRITORIALE – LIMITI DI NAVIGAZIONE****Veicoli a motore**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Fermo il resto.



## 2) CAPITOLO I - INCENDIO E/O FURTO

### Art. 41 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Previo richiamo in polizza, è possibile estendere gratuitamente la copertura alle apparecchiature audiofonovisive stabilmente installate sul veicolo esclusivamente fino ad un valore massimo di € 517,00 (euro cinquecentodiciassette/00). Fermi i restanti commi non derogati.

### ESTENSIONI ALLA GARANZIA INCENDIO E/O FURTO

#### ART. 45 – RICORSO TERZI

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Società risponde fino alla concorrenza di Euro 150.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi. Fermo il resto.

#### Art. 46 – VEICOLO IN CIRCOLAZIONE A SEGUITO DI FURTO

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. I danni alle parti meccaniche sono compresi solamente in quanto conseguenti a collisione, urto, ribaltamento e/o uscita di strada.

#### Art. 49 – EVENTI SPECIALI (concedibile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

A parziale deroga dell'art. 42 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde dei danni materiali e diretti all'autocaravan descritto in polizza derivanti da atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a' termini di polizza con applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di Euro 300,00 (trecento/00).

## 3) CAPITOLO II – GARANZIE PARTICOLARI A PACCHETTO

### Art. 50 – PACCHETTO “A” – CONDIZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA

#### 1. CRISTALLI E PLEXIGLAS

La Società assicura i cristalli e i plexiglas che delimitano l'abitacolo del veicolo, ad esclusione di fari e gruppi ottici, contro i danni materiali e diretti di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. Le rigature o segnature, le screpolature e simili non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi della presente garanzia. Sono parimenti esclusi dall'assicurazione i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli o plexiglas.

Il limite massimo di indennizzo è quello espressamente indicato in polizza per evento ed anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei cristalli o plexiglas sinistrati.

## 4) CAPITOLO III – KASKO (concedibile solo in abbinamento alle garanzie Incendio e Furto prestate congiuntamente)

### Art. 52 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si impegna, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori stabilmente fissati sullo stesso, in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento e/o uscita di strada verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche e private.

L'assicurazione vale per i veicoli immatricolati per la prima volta da non oltre otto anni. Pertanto, per i veicoli che raggiungono tale limite in corso di contratto, la garanzia cessa automaticamente dalla prima scadenza annuale successiva.

Il risarcimento sarà effettuato applicando il degrado d'uso di cui all'art. 28 delle Condizioni Generali di Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri. Fermi i restanti commi non derogati.

## 5) SERVIZIO ASSISTENZA PLUS

### 3. Depannage - Intervento officina mobile (prestazione valida solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, errato rifornimento, esaurimento carburante, rottura cristalli o batteria scarica, il veicolo risulti danneggiato o in condizioni tali da non potersi spostare autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Fermo il resto.

#### 3bis. Depannage – intervento officina mobile per foratura pneumatico

Qualora a seguito di foratura di uno o più pneumatici, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 1 “Soccorso stradale”.



La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

**Resta a carico dell'Assicurato il costo del/dei pneumatico/i.**

**4bis. Spese di rimessaggio**

Qualora a seguito di traino del veicolo effettuato dalla Centrale Operativa si rendesse necessaria la sosta forzata dello stesso per almeno una notte, la società terrà a carico le spese di rimessaggio per le prime 72 ore.

**11. Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio**

Qualora, in viaggio, in caso di sinistro, il veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno 16 ore di manodopera, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all'Assicurato la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) max. 2.000 cc per il tempo strettamente necessario al rientro/raggiungimento della destinazione prevista.

La Società terrà a proprio carico le relative spese, restando **a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.** Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

In alternativa la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso, oltre a tutti i trasportati, di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione un taxi fino ad un massimale di Euro 100,00 per evento.

**27. Auto in sostituzione**

Qualora, in conseguenza di guasto, incendio, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificata da un'officina, facendo fede i temporari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di furto o rapina, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, con spese a carico della Società, un'autovettura di max. 2.000 cc di cilindrata con percorrenza illimitata, per un massimo di 7 giorni consecutivi. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

**La prestazione non è operante per:**

- immobilizzo del veicolo dovuto all'esecuzione di tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A.

IL CONTRAENTE